

## CIRCOLARE CONSULTAZIONE OAM CONCERNENTE DISPOSIZIONI INERENTI GLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI.

Art. 1, comma 1, lett. a): Definizioni:

*“Ai fini della presente Circolare di intendono per:*

*‘corsi di formazione professionale’: i corsi previsti dall’art. 14, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 141/2010”* : in realtà quest’articolo disciplina i requisiti di professionalità necessari – e, in particolare, la frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria - per l’iscrizione delle persone fisiche nell’elenco degli agenti in attività finanziaria nonché i requisiti che devono possedere le persone che svolgono funzioni di amministrazione e direzione nelle persone giuridiche che intendano iscriversi nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e in quello dei mediatori creditizi.

Sembrerebbe, dunque, che la nuova circolare intenda occuparsi soltanto dei corsi di formazione destinati ad agenti in attività finanziaria e ai soggetti che occupano i posti di amministrazione e direzione presso le persone giuridiche operanti quali agenti e mediatori e non anche, quindi, ai dipendenti e collaboratori degli stessi enti.

Come vedremo successivamente, al contrario la circolare disciplina nello stesso modo anche la formazione professionale dei dipendenti e collaboratori.

Art. 1, comma 1, lett. b):

*‘corsi di aggiornamento professionale’:*

In questo caso la circolare fa riferimento all’art. 21, comma 1, lett. h) del DLgs 141/2010, il quale prevede che l’OAM:

*“h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione sono tenute a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi”*

e all’art. 24, comma 5, del medesimo DLgs, il quale fa però riferimento soltanto all’aggiornamento professionale degli iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria.

Vedremo successivamente che la circolare disciplina l’aggiornamento professionale non soltanto di questi ultimi, ma anche dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso società iscritte negli elenchi, nonché dei dipendenti e collaboratori di cui le società iscritte si avvalgono per il contatto con il pubblico.

Art. 2: Obblighi di formazione e di aggiornamento professionale

La Circolare prevede un unico standard di formazione professionale sia per le

figure apicali dei soggetti che svolgono attività di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia, sia per i dipendenti e collaboratori delle società iscritte negli Elenchi di cui le stesse si avvalgono per il contatto con il pubblico.

Ciò appare in contrasto con la suddetta previsione di cui agli artt. 14, 21 e 24 del DLgs 141/2010, che operano una differenziazione e una graduazione nella qualità e quantità della formazione e dell'aggiornamento professionali rivolti alle diverse categorie di soggetti.

Dall'interpretazione della lettera della nuova normativa, anche alla luce del preesistente sistema formativo, non è chiaro il rapporto tra la formazione di cui all'art. 2 della nuova Circolare e i corsi di preparazione previsti al fine di sostenere da un lato l'esame previsto dall'art. 14, comma 1, lett. c), dall'altro la prova valutativa disciplinata dalla Circolare OAM n. 5/2012.

### Art. 3 Formazione professionale

Il comma 2 di questo articolo specifica che i corsi di formazione professionali (senza differenziazione tra le figure apicali e i dipendenti o collaboratori di agenti in attività finanziaria e mediatori), propedeutici all'iscrizione negli Elenchi ovvero all'instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l'iscritto debbano avere una durata non inferiore a 10 ore in aula o con modalità equivalenti.

Preliminarmente, da un punto di vista generale, rileviamo che appare incongruo prevedere corsi della durata di sole 10 ore per assicurare una formazione di base che spazia da conoscenze teoriche assai vaste a capacità e competenze tecnico-operative e relazionali complesse che indubbiamente non possono in alcun modo essere acquisite in 10 ore.

In secondo luogo, osserviamo che la nuova normativa in tal modo stravolge il sistema formativo previgente, che distingueva nettamente la formazione dei soggetti che rivestono posizioni apicali nelle Agenzie in attività finanziaria e nelle società operanti quali Mediatori creditizi da quella impartita ai dipendenti e collaboratori dei medesimi intermediari, in attuazione di quanto previsto dal DLgs 141/2010, secondo una logica alquanto condivisibile.

Tale distinzione infatti non era casuale, ma si imponeva in coerenza con quanto previsto dagli artt. 128- *quinquies*, comma 1, lett. c), 128- *septies*, comma 1, lett. e) del TUB, come innovati dall'art. 11 del DLgs. 141/2010 e s.m.i., che prevedono per le figure apicali degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi il superamento di un apposito "esame", mentre per i dipendenti e collaboratori l'art. 128 -*novies*, comma 1 del TUB esclude espressamente il superamento dell'esame ma introduce per questi soggetti il requisito del superamento di una "prova valutativa", delegandone i contenuti all'OAM (normazione secondaria).

Da notare invece che per “l’esame” l’art. 14 del DLgs. 141/2010, dunque una fonte primaria, prevede espressamente le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche) la cui conoscenza deve essere accertata appunto tramite il superamento dell’esame.

Ciò detto, non è infatti chiaro se la formazione di cui all’art. 2, 1 comma, della nuova Circolare, di cui si specificano meglio i requisiti nel successivo art. 3, rappresenti l’attuazione del corso di cui all’art. 14, comma 1, lett. b) del DLgs 141/2010, e in secondo luogo, se tale formazione sostituisca il corso prova valutativa di 20 ore, disciplinato dall’art. 2, comma 1, della Circolare n. 5/2012, propedeutico al superamento della prova valutativa.

In tale caso, basterebbero 10 ore di corso per accedere ai test (esame e prova valutativa) che consentono l’accesso alla professione e ciò appare insufficiente rispetto alla quantità e alla qualità delle conoscenze e competenze da acquisire.

Peraltro, recenti contatti con esponenti dell’OAM ci avevano confermato che il corso di preparazione all’Esame per l’iscrizione all’Elenco dovesse necessariamente essere di durata superiore alle 20 ore di corso previste dalla Circolare n. 5 OAM in tema di prova valutativa (destinata a dipendenti e collaboratori).

Pertanto tale *revirement* dell’Organismo a proposito di formazione non appare comprensibile.

#### Art. 4 Aggiornamento professionale

##### Comma 5.

La nuova Circolare prevede che nella misura massima di 10 ore annue gli obblighi di aggiornamento si considerino assolti anche mediante lo svolgimento di corsi di aggiornamento obbligatori previsti per gli iscritti anche in altri albi, elenchi o registri.

A questo proposito precisiamo che a nostro avviso l’OAM dovrebbe specificare che in ogni caso tutte le materie obbligatorie per l’aggiornamento professionale (come elencate in tabella “B” allegata alla Circolare) dovranno essere svolte e che dunque le materie seguite nell’ambito dell’aggiornamento effettuato per altri settori di attività deve integrare quelle non svolte nel corso di aggiornamento obbligatorio valido ai fini della normativa OAM.

##### Comma 7

Non è chiaro se il test di verifica delle conoscenze acquisite, previsto da tale comma a conclusione di “*Ciascun corso di aggiornamento professionale*” si riferisca ad un test unico da effettuare alla fine della fruizione di un corso di 60

ore di aggiornamento biennali, con il conseguente rilascio di un unico attestato da parte di un unico soggetto erogatore dell'aggiornamento, oppure se il percorso di aggiornamento biennale possa considerarsi divisibile in più moduli (ad es, 10 ore di formazione erogata da IFOAP + 5 ore di convegno organizzato da IVASS cui l'iscritto OAM abbia partecipato in quanto iscritto anche al RUI + 8 ore di formazione specifica sui prodotti erogata dalla società mandataria), con la conseguenza che i test di verifica e gli attestati dovrebbero essere rilasciati dai diversi soggetti che hanno erogato diversi segmenti di formazione (e in questo caso ci si chiede cosa dovrebbero attestare, non potendo certamente attestare il conseguimento dell'intero aggiornamento professionale) oppure, ancora, se l'attestato finale debba essere rilasciato da un unico ente di formazione (e quale) tra i vari che hanno erogato diversi moduli, qualora si ammetta la possibilità che l'aggiornamento biennale da differenti soggetti erogatori (vedi esempio sopra).